

Allegato alla delibera c.c. n. 12 del 30/3/2017



Città di  
Sassuolo

# **REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI TARI**

## INDICE

Articolo 1.	Oggetto.....	3
Articolo 2.	Applicazione temporale .....	3
Articolo 3.	Superficie assoggettabile .....	3
Articolo 4.	Articolazione tariffaria.....	4
Articolo 5.	Utenze domestiche.....	4
Articolo 6.	Utenze non domestiche .....	5
Articolo 7.	Tributo giornaliero.....	5
Articolo 8.	Scuole statali .....	6
Articolo 9.	Superfici escluse.....	6
Articolo 10.	Superfici escluse per produzione di rifiuti non assimilati .....	7
Articolo 11.	Riduzione tariffaria per il servizio reso .....	8
Articolo 12.	Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche .....	9
Articolo 13.	Riduzioni per le utenze non domestiche .....	10
Articolo 14.	Agevolazioni sociali .....	11
Articolo 15.	Disposizioni comuni agli articoli precedenti. ....	12
Articolo 16.	Dichiarazione.....	12
Articolo 17.	Riscossione .....	13
Articolo 18.	Entrata in vigore e Disposizioni transitorie.....	16

## **TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1. Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del tassa sui rifiuti nell'ambito del Comune di Sassuolo.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali del Comune di Sassuolo nonché le leggi ed i regolamenti vigenti.
3. La gestione dei rifiuti urbani e di quelli speciali assimilati a quelli urbani è regolata dalla vigente normativa legislativa e regolamentare in materia ambientale alla quale si rinvia.
4. La disciplina contenuta nel presente regolamento si deve intendere automaticamente adeguata alle future modifiche normative nazionali e comunitaria.

### **Articolo 2. Applicazione temporale**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il presupposto d'imposta.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio al giorno in cui ha avuto termine l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini stabiliti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

### **Articolo 3. Superficie assoggettabile**

1. Il metro quadrato costituisce l'unità di misura per determinare la superficie da assoggettare a tributo.

2. E' assoggettabile a tributo la superficie calpestabile anche con riferimento alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, fatto salvo quanto disposto per legge.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al mq superiore se la frazione sia pari o superiore al mezzo mq altrimenti al mq inferiore.

#### **Articolo 4. Articolazione tariffaria**

1. Il sistema tariffario si articola in utenze domestiche ed utenze non domestiche.
2. Le categorie tariffarie ed i relativi coefficienti tariffari sono determinati ai sensi del DPR 27/04/1999 n.158.
3. Le categorie ed i coefficienti tariffari saranno approvati, confermati o aggiornati annualmente, in sede di adozione del piano tariffario.
4. I contribuenti sono assoggettati a tributo in ragione della categoria tariffaria di appartenenza.

#### **Articolo 5. Utenze domestiche**

1. Ai fini della determinazione della tariffa da applicarsi, per le utenze domestiche rileva il numero delle persone effettivamente dimoranti nell'alloggio e relative pertinenze.
2. Sono considerati occupanti anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari e nel caso di studenti universitari che studiano ad almeno 100 chilometri di distanza, per un periodo non inferiore all'anno, la persona non dimorante non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Ai fini dell'applicazione del commi precedenti, si assume, a titolo di presunzione semplice, il numero degli occupanti in ragione di quanto risulta dai registri dell'Anagrafe del Comune di residenza di coloro che occupano, detengono o possiedono l'immobile ovvero, ove tali informazioni risultino sconosciute o di non immediata e facile reperibilità, il numero di tre occupanti o detentori.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri locali pertinenti ad abitazioni non rilevano separatamente ai fini dell'applicazione della parte variabile della tariffa.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti

sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. In caso due unità abitative tra loro fisicamente confinanti e comunicanti ed utilizzabili ed utilizzate dal medesimo nucleo familiare, la quota variabile si applica una sola volta.

## **Articolo 6. Utenze non domestiche**

1. L'assegnazione di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività è di regola effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta nei locali e/o aree da computarsi ai fini dell'applicazione della tariffa. In mancanza di detta informazione l'assegnazione è operata in via presuntiva sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

2. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività principale e/o prevalente. Nel caso in cui le superfici dei locali adibiti a diverse attività, tra loro autonomamente esercitabili, fossero distinguibili, si applica la tariffa della categoria corrispondente ad ogni superficie, per ogni singola attività.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

## **Articolo 7. Tributo giornaliero**

1. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. Il tributo giornaliero è riscosso unitamente con il canone di occupazione del suolo pubblico ovvero in mancanza con la TOSAP o la COSAP dal titolare o gestore di detti canoni o tasse di occupazione.

## **TITOLO 2 - ESCLUSIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

### **Articolo 8. Scuole statali**

1. La somma attribuita al Comune ai sensi di legge è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tassa sui rifiuti e sui servizi.

### **Articolo 9. Superfici escluse**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che oggettivamente non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Sono di norma esclusi dal tributo:
  - a) le unità immobiliari adibibili (ovvero non diversamente utilizzabili) ed adibite esclusivamente a civile abitazione o ad ufficio, prive di mobili, sprovviste di contratti attivi e di consumi relativi alla fornitura dei servizi pubblici a rete ed effettivamente non utilizzate;
  - b) le superfici effettivamente destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente, effettivamente ed esclusivamente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo compreso tra le date di inizio e fine lavori;
  - e) locali o aree impraticabili o interclusi;
  - f) le aree ad uso pubblico adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

- g) con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- h) sottotetti la cui altezza media non supera metri lineari 1,50.
- i) I locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza.

## **Articolo 10. Superfici escluse per produzione di rifiuti non assimilati**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di esse ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Quanto sopra disposto si deve intendere esteso a qualsiasi locale ed area indipendentemente dalla sua destinazione d'uso, compresi magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive, a patto che siano puntualmente riscontrabili con riferimento a ciascuna distinta superficie le condizioni di cui al periodo precedente. L'esclusione di cui sopra, è in ogni caso subordinata all'effettivo verificarsi ed alla riscontrabilità delle condizioni stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari che regolano il tributo, il servizio di gestione dei rifiuti e la materia dei rifiuti.

2. Sono di norma esclusi dal tributo le superfici effettivamente destinate a:

- a) allevamento di animali (stalle e simili);
- b) produzione o conservazione di essenze vegetali quali paglia, sfalci potature ecc, (fienili e simili);
- c) strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Con riferimento a ciascun distinto locale e/od area e relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata

forfetariamente, applicando alla relativa superficie le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

categoria di attività	abbattimento del
Autocarrozzerie, autofficine, elettrauto, gommista	45%
Lavanderie e tintorie non industriali	25%
Autofficine, elettrauto, gommista	45%
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie, allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine serigrafie, laboratori fotografici ed eliografie	25%
Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciature e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili) ed officine in genere	45%
Laboratori di analisi , radiologici, studi dentistici ed odontotecnici	35%
industrie macellazione carni, prosciuttifici, salumifici, caseifici e cantine vinicole	70%

4. Per le attività non contemplate nell'elenco di cui al precedente comma, si applica per analogia il coefficiente di riduzione della categoria, tra quelle esposte, più affine.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze da escludere, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, quantitativi e soggetti autorizzati ai quali sono stati conferiti. Inoltre, nell'ambito della citata denuncia, a pena di disconoscimento dell'esclusione in questione, il contribuente deve autocertificare ai sensi di legge che i rifiuti speciali sono stati avviati allo smaltimento e trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. Ogni anno, entro il termine di dichiarazione annuale stabilito con il presente regolamento, il contribuente deve presentare denuncia per comunicare ogni variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente rilevante ai fini dell'esclusione prevista dal presente articolo .

## **Articolo 11. Riduzione tariffaria per il servizio reso**

1. Il tributo e' dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una



situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Il tributo e' dovuto nella misura del 40 per cento della tariffa nelle zone non servita. La zona si considera servita o non servita in ragione della distanza misurata in metri lineari fra il cassonetto ed il punto di utenza o d'insediamento interessato. La distanza entro la quale la zona si considera servita è stabilita nel vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti in mancanza si assume la misura di ml 500. La distanza si calcola a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi gli eventuali strade, vie e viali di accesso privati agli insediamenti.

3. Il tributo è dovuto nella misura non inferiore al 30% della tariffa in caso di contestuale applicazione delle riduzioni di cui ai precedenti commi con altre altrove previste.

## **Articolo 12. Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche la quota variabile della tariffa è ridotta del:

- a) 100% per le abitazione a disposizione in caso di mancato utilizzo;
- b) 30% per le abitazioni a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, per un uso comunque non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- c) 30% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o dimorino, per più di sei mesi all'anno, all'estero.

2. Per le utenze domestiche è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa del:

- a) 20% a favore di coloro che dichiarano di praticare il compostaggio domestico a mezzo di apposita struttura che renda possibile la verifica da parte del Gestore o del Comune dell'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
- b) 30% per le utenze domestiche degli agricoltori che hanno una concimaia attiva.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono tra loro alternative e non cumulabili.

4. Oltre alle riduzioni di cui ai commi precedenti, potranno essere definite ulteriori agevolazioni, da applicarsi sempre nei limiti della parte variabile della tariffa, legati al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata che di anno in anno verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale. Al fine dell'applicazione di tali agevolazioni potrà anche essere attivato apposito sistema di rilevazione dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso Centri di Raccolta comunali. Gli obiettivi di raccolta differenziata e le modalità applicative del presente comma saranno definite con atto della giunta comunale.

### **Articolo 13. Riduzioni per le utenze non domestiche**

1. Salvi i casi espressamente esclusi da tassazione disciplinati al precedente articolo 9, i locali e le aree adibibili ed adibiti ad uso non domestico sono assoggettati alla sola quota fissa qualora, chiusi ed effettivamente non utilizzati, privi di autorizzazioni amministrative, di arredi, di impianti e di allacci e comunque privi di utenze tecnologiche (idrico, energia elettrica e gas, telefonia, etc.).

2. Per le utenze non domestiche è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa del:

- a) 30% a favore delle unità immobiliari a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, per un uso comunque non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- b) 10 % a favore delle attività, che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica sono oggetto di possibile recupero, per i quali il Gestore del servizio pubblico abbia attivato nuove forme di recupero, tali da sottrarli al conferimento presso gli impianti di smaltimento ordinariamente utilizzati, a condizione che, l'avente diritto dimostri di avere dato luogo a tutti quegli interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di questa ultima, per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva;
- c) 10 % nel caso in cui il l'avente diritto dimostri di aver avviato al recupero o riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura dal 10 % al 30% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico ( $K_d$ ) per i metri quadri tassati;
- d) 30 % nel caso in cui il l'avente diritto dimostri di aver avviato al recupero o riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura dal 30 % al 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico ( $K_d$ ) per i metri quadri tassati;
- e) 50 % nel caso in cui il l'avente diritto dimostri di aver avviato al recupero o riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura di oltre il 50% della

produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati;

f) 80 % della quota variabile della tariffa a favore degli istituti scolastici pubblici non statali di ogni ordine e grado qualora l'avente diritto abbia attivato forme di recupero differenziato, di pretrattamento, di preselezione e/o di separazione dei rifiuti prodotti, tali da sottrarli effettivamente al conferimento presso gli impianti di smaltimento ordinariamente utilizzati, e comunque tali da facilitare il gestore nello svolgimento delle relative attività di raccolta trasporto, smaltimento o recupero comportando un effettivo risparmio di costi di gestione.

3. Oltre alle riduzioni di cui ai commi precedenti, potranno essere definite ulteriori agevolazioni, da applicarsi sempre nei limiti della parte variabile della tariffa, legati al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata che di anno in anno verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale. Al fine dell'applicazione di tali agevolazioni potrà anche essere attivato apposito sistema di rilevazione dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso Centri di Raccolta comunali. Gli obiettivi di raccolta differenziata e le modalità applicative del presente comma saranno definite con atto della giunta comunale.

#### **Articolo 14. Agevolazioni sociali**

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizione di disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati dagli stessi con esclusione di quelli sublocati.

2. L'agevolazione può essere riconosciuta, a istanza dei diretti interessati, a favore delle persone, sole o riunite in nucleo familiare, assistite in modo permanente dal Comune, ovvero rispondenti a requisiti reddituali/patrimoniali minimi fissati dal Comune.

3. Il sussidio non costituisce aggravio per le singole categorie di utenza, ma sarà finanziato direttamente dal Comune.

4. L'ammontare globale delle agevolazioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune. In caso di superamento di detto limite, esse sono proporzionalmente ridotte.

5. L'entità delle agevolazioni, le procedure, i criteri d'accesso e le modalità operative di erogazione degli interventi di cui al presente articolo saranno disposti e disciplinati, anche annualmente, con apposito atto dell'organo competente.

## **Articolo 15. Disposizioni comuni agli articoli precedenti.**

1. Le esclusioni, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente e previamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.
2. Le esclusioni, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli precedenti cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni per la fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Di norma, in sede di liquidazione annuale d'ufficio del tributo, il competente servizio terrà conto delle richieste di agevolazione e/o di riduzione di cui agli articoli precedenti presentate antecedentemente e comunque in tempo utile rispetto all'avvio delle procedure di liquidazione stessa. Qualora si rendesse necessario per una rapida, efficiente ed economica attività di gestione di detta liquidazione d'ufficio, le citate agevolazioni e/o le riduzioni potranno essere applicate in sede di conguaglio.

## **TITOLO 3 - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Articolo 16. Dichiarazione**

1. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, deve essere presentata entro i termini di legge.
2. La dichiarazione deve contenere:
  - a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale codice ATECO relativo alle attività effettivamente svolte nei locali ed aree oggetto di tassazione) del dichiarante e degli altri soggetti occupanti;
  - b) recapiti: telefono, fax, posta elettronica, PEC;
  - c) elezione di domicilio per comunicazioni e notifiche di atti relativi al tributo. I soggetti obbligati per legge al possesso della stessa devono obbligatoriamente indicare la PEC ;
  - d) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale) del rappresentante legale in caso il contribuente sia un soggetto giuridico diverso da persona fisica ovvero si tratti di persona fisica incapace di agire;
  - e) in merito ai locali ed alle aree oggetto di tassazione:
    - i dati catastali;
    - l'ubicazione specificando il numero civico e se esistente il numero dell'interno,
    - la superficie calpestabile e quella catastale;

- la destinazione d'uso;
- il titolo di occupazione o detenzione
- i dati identificativi del soggetto proprietario (dati anagrafici e codice fiscale)

f) la data in cui ha avuto inizio, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso;

g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di esclusioni, riduzioni o agevolazioni.

3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali oppure è spedita per posta tramite lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, oppure inviata in via telematica, tramite posta elettronica e posta certificata o per fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

4. Potrà essere attivato un sistema di presentazione telematica della dichiarazione in tal caso lo stesso sistema rilascerà apposita ricevuta.

5. Anche in via sperimentale, potrà essere attivato un sistema di presentazione semplificato della dichiarazione in occasione dell'effettuazione delle operazioni da compiersi da parte dei cittadini presso il Servizi Demografici ovvero da parte delle attività economiche presso lo Sportello Unico dei Servizi Imprese e Catasto ovvero anche presso altri uffici comunali. Al tal fine, nell'ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione, l'ente tramite il proprio competente organo potrà adottare la disciplina di dettaglio volta a regolare le procedure di presentazione e le competenze dei relativi uffici coinvolti avendo riguardo ai criteri della semplificazione degli oneri formali a carico dei contribuenti e della razionalizzazione ed informatizzazione dei procedimenti e delle risorse impiegate in ottemperanza all'economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

## **Articolo 17. Riscossione**

1. Il pagamento del tributo deve essere effettuato da parte dei contribuenti perentoriamente in tre rate, entro l'ultimo giorno dei mesi di: marzo; luglio e ottobre dell'anno d'imposta. Il contribuente può effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno del medesimo anno.

2. Ciascuna delle prime due rate di cui al comma precedente, è pagata a titolo di acconto ed è pari al 35% di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti nell'anno precedente a quello d'imposta tenendo conto della situazione di fatto risultante momento della scadenza della prima rata. L'ultima rata o l'unica rata di giugno è pagata a titolo di saldo-conguaglio sulla base delle tariffe definitivamente approvate e tenendo conto della situazione di fatto relative all'anno d'imposta.
3. Nel caso di nuove occupazioni intervenute nel corso dell'anno i pagamenti devono essere effettuati alle citate scadenze utili successive a dette occupazioni, salvo che l'occupazione sia intervenuta o variata tra settembre e dicembre, in tal ultimo caso il pagamento deve essere effettuato a saldo in unica soluzione entro dicembre dell'anno d'imposta.
4. Qualora il contribuente versi in una situazione di temporanea difficoltà, previa richiesta scritta dello stesso, con la quale deve essere autocertificato tale stato, ciascuna delle rate di cui al comma precedente può essere a sua volta ripartita, su concessione del Comune, in due rate mensili. In tal caso, il Contribuente dovrà effettuare il pagamento perentoriamente entro l'ultimo giorno dei mesi di: marzo; maggio; luglio; agosto; ottobre; novembre. Disposizioni attuative del presente comma potranno essere meglio specificate con atto dal dirigente competente.
5. In ragione di motivate esigenze, la giunta comunale può, con proprio atto, modificare tali scadenze nel numero, nell'importo e nella data.
6. Al fine di semplificare gli oneri a carico del contribuente, agevolando il pagamento di quanto dovuto dallo stesso, il Comune o il concessionario provvedono a mettere a disposizione o inviare ai contribuenti, anche per posta semplice o posta elettronica, avvisi di pagamento specificando per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale nonché specificando modalità e scadenze dei pagamenti. Ai fini dei calcoli, il Comune o il Concessionario terrà conto dell'ultima situazione di fatto utile risultante dalle dichiarazioni, dagli accertamenti e dalle informazioni a disposizione dell'ufficio, avendo riguardo ai tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle procedure di liquidazione, elaborazione, stampa ed invio degli avvisi di pagamento.
7. Il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n.241 del 1997 fatta salva la possibilità di procedere al pagamento tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
8. il mancato pagamento nei termini disciplinati ai commi precedenti equivale ad automatica messa in mora del contribuente, con applicazione degli interessi legali

aumentati di tre punti percentuali, autorizzando il Comune o chi per esso a procedere immediatamente a porre in essere gli atti della riscossione coattiva oltrechè ad applicare la sanzione amministrativa prevista dall'art.13 del Decreto legislativo 18/12/1997 n.471.

9. Per quanto non disciplinato in questa sede si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

## **TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie**

### **Articolo 18. Entrata in vigore e Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Resta fermo la debenza ed il potere di accertamento e riscossione delle entrate sopprese relativamente agli anni per i quali non è intervenuta decadenza o prescrizione.